

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BLACK & BLUE

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata BLACK & BLUE, con sede nel comune di Luvinata 21020, via Bosisio 1. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione opera all'interno della provincia di Varese, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Finalità e attività

ART. 2

L'Associazione Black & Blue, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nei settori dell'arte, dell'intrattenimento, della cultura, della formazione professionale attraverso attività artistiche e pedagogiche e di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio naturalistico, tutto ciò nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. Promuovere attività che veicolino i valori del rispetto reciproco e dei buoni rapporti tra persone di ogni provenienza, razza, credo, estrazione sociale, attraverso l'espressione creativa e artistico/culturale della propria persona con l'obiettivo di implementare l'agio e il benessere dei partecipanti nonché tutelare e promuovere la vita umana, la salute psicofisica, i diritti umani e civili.
2. Incentivare l'individuo a utilizzare i propri talenti artistici per cambiare la realtà intorno a sé in maniera condivisa partendo dalle diversità come ricchezza e dalle difficoltà quotidiane come stimolo per impegnarsi nel miglioramento promuovendo la cultura, la ricerca, la formazione e l'educazione anche multietnica.
3. Sviluppare percorsi formativi e attività educative rivolte ai giovani che mirino a sviluppare competenze lavorative, stimolino la curiosità, l'intelletto e la crescita personale attraverso la diffusione di diverse discipline artistiche.
4. Tutelare e valorizzare l'ambiente, il territorio, la cultura popolare attraverso le varie forme artistiche.
5. Promuovere il turismo e tutelare il patrimonio culturale, storico, religioso, artistico e naturalistico attraverso l'organizzazione di molteplici iniziative dirette ai soci e a terzi.
6. Organizzare e gestire attività di tipo turistico per i soci ed i loro famigliari.
7. Promuovere azioni di marketing territoriale per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, favorendo l'integrazione di processi istituzionali e/o associativi nei campi ambientale, rurale, turistico, artigianale, culturale e della formazione.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

1. organizzazione di seminari, workshop, corsi, laboratori, presentazioni.
2. organizzazione di eventi, festival, rassegne, mostre.
3. realizzazione di itinerari turistici e ludico/culturali.
4. consulenze artistiche per enti pubblici, privati ed associazioni dalle finalità condivise
5. consulenza e produzione di eventi e percorsi formativi verso associati e terzi comprese la fornitura di servizi tecnici, attrezzatura e la condivisione di competenze.
6. Realizzazione di contenuti audiovisivi, trasmissioni radiotelevisive, produzioni editoriali e quant'altro possa servire per diffondere messaggi di utilità sociale.

Art. 3.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Soci

Art. 4.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e quei minorenni che abbiano ricevuto il consenso degli esercenti la patria potestà sulla domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o posta ordinaria o a vista al momento e nel luogo dello svolgimento di un'attività associativa laddove si verifichi la presenza di almeno 2 membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto al richiedente specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci e dei sostenitori

Art. 7. Soci ordinari

Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Patto Associativo, *hanno obbligo di non utilizzare il nome dell'associazione per attività individuali e/o contrarie ai fini della stessa.*

Ai soci è vietato divulgare verso i non associati le informazioni sensibili riguardanti le attività associative e le informazioni personali dei singoli associati senza autorizzazione esplicita scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

- a per decesso;
- b per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

- d per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o del Patto Associativo; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 9. sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

- a l'Assemblea dei soci;
- b il Consiglio Direttivo;
- c *il Presidente;*
- d *il Vicepresidente*
- e *il Segretario*

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 11.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di messaggi di posta elettronica e/o consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di messaggi di posta elettronica o consegna a mano, almeno 14 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o di decisioni riguardanti le persone.

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice-presidente e lo revoca;
- nomina il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Art. 20.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

conferisce procure generali e speciali;
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Il Presidente

Art. 21.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento tutte le sue mansioni sono esercitate dal **Vice Presidente** vicario.

Il Segretario

Art. 22.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, alle funzioni di tesoreria e a liquidare le spese verificandone la regolarità. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili

Gli è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 30 giugno.

Art. 24.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;

- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione verrà destinato a riserva legale indivisibile nella misura del 3 per cento (3%), la rimanente parte verrà riportata a nuovo e dovrà essere reinvestita a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Un eventuale disavanzo sarà coperto attingendo all'avanzo costituito negli anni precedenti e, qualora questo non fosse sufficiente, attingendo alla riserva legale.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- riserva legale e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 27.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 28.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.